

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.39

del 3.03.2005

O G G E T T O

Elezioni Regionali del 3 e 4 aprile 2005. Determinazione e delimitazione spazi di propaganda elettorale da parte dei partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale. Art.2 legge 4.4.1956 n.212, modificato con legge 24.4.1975 n.130.

L'anno duemilacinque, il giorno tre del mese di marzo nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO -	Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE -	Assente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE -	Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE -	Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE -	Presente
Rag.	AMATO	Giuseppe	- ASSESSORE -	Presente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE -	Assente
Sig.	CANTATORE	Mauro	- ASSESSORE -	Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE -	Presente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE -	Presente

Presiede: Dott.Tommaso MINERVINI – Sindaco

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo de Michele.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubbligate dall'8.3.2005
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.1/EL/REG/P in data 8 febbraio 2005, sono stati convocati, per domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005, i comizi elettorali per l'elezione diretta del Presidente e del Consiglio Regionale;

Che, in conseguenza si rende necessario predisporre, delimitare ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda elettorale da parte dei partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale;

che il Comune di Molfetta, avendo una popolazione compresa tra i 30.000 e i 100.000 abitanti, è tenuto a predisporre, per ciascun centro abitato, almeno 20 spazi a mezzo di tabelloni o riquadri;

Vista la Circolare della Prefettura di Bari n.165/4.3.9/U.P.R. in data 25.02.2005 con cui viene, tra l'altro, precisato che, per quanto riguarda la propaganda per le elezioni regionali, dovranno essere assegnati due distinti spazi: uno alle liste provinciali di cui all'art.3, comma 1, della legge regionale 28.1.2005, n.2 ed uno ai candidati alla carica di Presidente di cui all'art.2 della stessa legge regionale n.2/2005;

Visto ed applicato l'art.2 della legge 4.4.1956 n.212 come modificato dall'art.2 della legge 24.4.1975 n.130;

Preso atto della proposta dell'ufficio tecnico comunale e dell'ufficio elettorale, predisposta sulla base della ricorrente prassi che ha sempre determinato in 20 il numero degli spazi da predisporre per ciascuna delle elezioni, dislocati come in dispositivo;

Verificato che ai sensi dell'art.3 della più volte citata legge 4.4.1956 n.212, come modificato dall'art.3 della legge 24.4.1975 n.130, la Giunta municipale dovrà provvedere, non appena a conoscenza delle liste e delle candidature ammesse, alla delimitazione degli spazi predisposti ripartendoli in tante sezioni quante sono le liste e le candidature ammesse, avendo cura che a ciascuna lista ed a ciascuna candidatura sia assegnata una superficie di mt.1 di base e di mt.2 di altezza;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto del rispetto dei termini indicati dalla citata disposizione;

Dato atto dell'acquisito parere favorevole sul provvedimento in esame da parte del Capo Settore Demografia, sotto l'aspetto tecnico (il provvedimento non ha rilevanza contabile) ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L. n.267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

1. Stabilire in 20 (venti) il numero degli spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte dei candidati che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale del 3 e 4 aprile 2005 per la elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale.
2. Stabilire in 20 (venti) il numero degli spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte dei partiti e gruppi politici che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale del 3 e 4 aprile 2005 per la elezione del Consiglio Regionale, sulla base di liste circoscrizionali.
3. Dare atto che i 40 spazi saranno ubicati così come da foglio allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.
4. Incaricare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Elettorale di provvedere all'installazione e delimitazione dei predetti spazi a mezzo di tabelloni o riquadri avendo cura di rispettare scrupolosamente le dimensioni stabilite dalle vigenti disposizioni.
5. Delimitare ciascuno dei 40 (quaranta) spazi di cui all'allegato elenco, in sezioni delle dimensioni di mt. 1 di base x mt. 2 di altezza con riserva di assegnare le sezioni ai candidati ed alle liste ammesse.

6. Incaricare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Elettorale della ripartizione in sezioni dei citati spazi.
7. Con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del TUEL approvato con D.L.vo n.267/2000.